

**Studio Legale**  
**Avv. FRANCESCO LEONE**  
CARITÀ DI VILLORBA (TV) – VIA DELLA LIBERTÀ N. 1  
TEL. 0422.1722695 – FAX 0422.252703  
PEC : [francescoleone@pec.ordineavvocattreviso.it](mailto:francescoleone@pec.ordineavvocattreviso.it)  
PEO : [studiolegaleleone@yahoo.it](mailto:studiolegaleleone@yahoo.it)  
C.F.: LNEFNC74H18L407S – P. IVA 04047930260

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – ROMA**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

Nell'interesse del sig. **FAVERO Roberto (C.F. FVRRRT97L14F443X)**, nato a Montebelluna (TV) il 14.07.1997 e residente in 31044 Montebelluna (TV) via Villette n. 41, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce del ricorso originario datato 04.07.2022, dall'avv. Francesco Leone (C.F.: LNEFNC74H18L407S) del Foro di Treviso, con domicilio eletto, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'avv. Francesco Leone, sito in Carità di Villorba (TV) via della Libertà n. 1, indicando per le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni la PEC [francescoleone@pec.ordineavvocattreviso.it](mailto:francescoleone@pec.ordineavvocattreviso.it) od il fax 0422.252703,

*(ricorrente)*

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F.: 80185250588)**, nella persona del Ministro – legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 00153 ROMA Viale Trastevere n. 76/a

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F.: 80015150271)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in 30173 Venezia Via Forte Marghera n. 191,

**LA COMMISSIONE NAZIONALE** di cui all'art. 7 del DM Istruzione 9.11.2021, n. 326 in persona del legale rappresentante *pro tempore*

la **COMMISSIONE ESAMINATRICE** del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria per la classe di concorso A026 per la regione VENETO di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 499/2020, come modificato e integrato dai Decreti n. 649

del 3 giugno 2020, n. 749 del 1.07.2020 e n. 23 del 5.01.2022, in persona del Presidente legale rapp. p.t.

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, domiciliataria per legge, nella propria sede di Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma RM

PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

*(resistenti)*

**E NEI CONFRONTI**

**TAMBURLINI Stefano (C.F. TMBSFN89B16L407V)** nato a Treviso il 16.02.1989 e residente in Colle Umberto (TV) Via San Rocco n. 4, inserito al posto n. 19 della graduatoria finale di merito del concorso *de quo* (cfr. **doc. 23**).

**PER ACCERTAMENTO E/O DECLARATORIA DELLA NULLITÀ E/O  
ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI TUTTE LE IDONEE MISURE  
CAUTELARI NELL'AMBITO DEL RICORSO PRINCIPALE PROPOSTO  
SEMPRE AVVERSO LE MEDESIME PARTI E PORTANTE IL NUMERO R.G.**

**8304/2022 PENDENTE AVANTI A CODESTO ILL.MO TAR**

1. delle graduatorie definitive di merito, **pubblicate in data 08.07.2022**, per la classe di concorso A026 per la Regione Veneto, approvate dalle Amministrazioni resistenti con riferimento alla procedura di reclutamento del personale docente, indetta con D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, recante *“Riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell’articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”*, nella parte in cui, con riferimento alla Regione Veneto, non figura il nominativo del ricorrente perché risultato inidoneo alla prova orale e, comunque, per non aver sostenuto la prova orale;

2. di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, che impedisca al ricorrente di partecipare all'esame orale del concorso *de quo* e che sia anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente, ivi compresi, nei limiti di interesse, il decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020, come modificato e integrato dal Decreto n. 23 del 5.01.2022;
3. nonché per la declaratoria, **anche in via cautelare**, del diritto del ricorrente a ottenere una valutazione della prova scritta, che gli consenta la partecipazione alla prova orale.

**PER LA CONSEGUENTE CONDANNA IN FORMA SPECIFICA**

**EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.**

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla successiva prova orale del concorso per cui è causa, anche istituendo una prova *ad hoc* per il ricorrente, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo di riesame e comunque, alla declaratoria per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa dell'illegittimità della procedura concorsuale.

\* \* \* \* \*

**PREMESSO CHE**

- In data 04.07.2022, il ricorrente notificava il ricorso principale alle parti del presente procedimento, con cui chiedeva

***“PER ACCERTAMENTO E/O DECLARATORIA DELLA NULLITÀ E/O  
ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI TUTTE LE IDONEE  
MISURE CAUTELARI***

1. *Delle operazioni concorsuali riguardanti la prova scritta in modalità “computer – based”, per la classe di concorso A026 (“Matematica”), tenutasi il giorno 04.05.2022, nel turno pomeridiano, nella parte in cui, con riferimento alla domanda n. 47, non è stato assegnato al ricorrente alcun punteggio, quando invece la risposta data al quesito era esatta, con la conseguenza che avrebbero*

- dovuto essergli assegnati punti 2, e, quindi, avrebbero dovuto essergli attribuiti, in luogo di punti 68, complessivi punti 70, costituente il punteggio minimo per l'accesso alla prova orale;*
- 2. Del giudizio di mancata ammissione alla prova orale del ricorrente;*
  - 3. Della scheda di valutazione, richiesta ma non nota, della prova scritta di parte ricorrente;*
  - 4. Del provvedimento, allo stato non noto, con cui è stata attribuita, come risposta corretta alla Domanda 47, la risposta "d", al termine della prova scritta sostenuta dal ricorrente, anziché la risposta "a";*
  - 5. Della correzione della prova scritta, scaricata in file pdf (doc. 14), con riferimento alla Domanda 47, in cui viene assegnato il punteggio 0 (zero) ed al voto finale di 68 punti;*
  - 6. Del provvedimento – di data e protocollo sconosciuti - con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi a sostenere le prove orali del concorso STEM 2022, indetto con D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, recante "Riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106", nonché del relativo elenco, entrambi nella parte in cui parte ricorrente non è collocata in posizione utile per l'espletamento della prova orale e non viene riconosciuto al ricorrente il punteggio di 70 punti;*
  - 7. delle graduatorie definitive, allo stato non pubblicate, per la classe di concorso A026 per la Regione Veneto, approvate dalle Amministrazioni resistenti con riferimento alla procedura di reclutamento del personale docente, indetta con D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, recante "Riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106", nella parte in cui, con riferimento alla Regione Veneto, non figura il nominativo del ricorrente perché risultato inidoneo alla prova orale;*

8. *dell'archivio nazionale dei quesiti di cui all'art.7 del DM Istruzione 326/2021 per la prova scritta della classe di concorso A026, come predisposto dalla Commissione nazionale nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa;*
9. *della batteria di quesiti sottoposti al ricorrente per la prova scritta per la classe di concorso A026 per la regione VENETO, nella parte in cui include il quesito di cui in narrativa, ovvero, in subordine, per l'annullamento della domanda di cui in narrativa con la conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale;*
10. *di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, che impedisca al ricorrente di partecipare all'esame orale del concorso de quo e che sia anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente, ivi compresi, nei limiti di interesse, il decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dal Decreto n.23 del 5.01.2022;*
11. *nonché per la declaratoria, **anche in via cautelare**, del diritto del ricorrente a ottenere una valutazione della prova scritta, che gli consenta la partecipazione alla prova orale.*

**PER LA CONSEGUENTE CONDANNA IN FORMA SPECIFICA**

**EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.**

*delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla successiva prova orale del concorso per cui è causa, anche istituendo una prova ad hoc per il ricorrente, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo di riesame e comunque, alla declaratoria per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimità della procedura concorsuale”;*

- In data 08.07.2022, veniva pubblicata la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A026 per la Regione Veneto, approvata dalle Amministrazioni resistenti con riferimento alla procedura di reclutamento del personale docente, indetta con D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022 (**doc.ti 22 e 23**).

- In data 13.07.2022, veniva iscritto a ruolo il presente procedimento che assumeva il n. 8304/2022 R.G.
- Con il presente ricorso per motivi aggiunti viene impugnata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020 n. 499, così come modificato dal D.D. 05 gennaio 2022, n. 23, per la classe di concorso A026 - MATEMATICA per la Regione Veneto, nella parte in cui esclude, nuovamente, il ricorrente dalla procedura concorsuale, essendo detta graduatoria viziata.

\* \* \* \* \*

Ciò premesso, ritenendo anche i provvedimenti oggi gravati illegittimi e lesivi della situazione sostanziale che si vuole tutelare, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, il ricorrente, come in epigrafe indicato e rappresentato, intende opporvisi riproponendo i seguenti

#### **MOTIVI**

Si richiama, per quanto non dedotto in questa sede, il ricorso principale, da intendersi qui trascritto e parte integrante della presente, senza alcuna rinuncia implicita o esplicita.

#### **IN FATTO**

A seguito della riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative, fra l'altro, alla classe di concorso A026 (cfr. doc. 1 ricorso principale), il ricorrente partecipava alla prova scritta *computer based* in data 04.05.2022 presso I.I.S. "E. DE AMICIS" ROVIGO (doc.ti 7 e 8 ricorso principale).

In data 24.05.2022, l'USR VENETO rendeva disponibile a ciascun candidato il proprio elaborato accedendo alla propria area personale della piattaforma concorsi e procedure selettive (doc. 12).

In detta occasione, il ricorrente apprendeva di aver riportato il punteggio di 68 punti per la prova scritta, insufficiente ad accedere alla prova orale, il cui limite è di 70 punti.

Il ricorrente, leggendo l'elaborato e la correzione, si avvedeva che, per la Domanda 47, gli era stato attribuito il punteggio di 0 (zero), in quanto il Ministero aveva ritenuto corretta la risposta "d", mentre il sig. Favero aveva segnato la risposta "a".

Nelle more del giudizio sul ricorso principale, il Ministero dell'Istruzione ha provveduto a pubblicare la graduatoria finale di merito per la classe di concorso A026 per la regione Veneto del concorso *de quo*, per la quale valgono gli stessi motivi di illegittimità già in precedenza formulati.

**1. SULLA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 97 COST., VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 e 5 DECRETO DIPARTIMENTALE 05.01.2022 n. 23. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI DEL TEST E DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'UNICA RISPOSTA ESATTA E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO AL RICORRENTE.**

Si insiste per l'annullamento di tutti i provvedimenti di cui all'epigrafe del presente ricorso con riferimento all'individuazione da parte della Commissione Nazionale incaricata della risposta "d" quale risposta corretta alla Domanda n. 47 della prova *de qua*, con il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente ad accedere alla prova orale del detto concorso per la classe di concorso A026.

Agli atti, già oggetto di impugnazione nel ricorso principale, ora, si aggiunge la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A026 della Regione Veneto, che è stata pubblicata in pendenza del presente ricorso, la quale dovrà essere annullata, nei limiti di interesse, in quanto viziata per **illegittimità derivata**.

Come detto più diffusamente in ricorso principale, la risposta indicata come corretta dal Ministero (risposta “d”) alla Domanda 47 è errata, vale a dire non è quella giusta.

La Domanda 47 è la seguente:

*Siano  $V$  e  $W$  sottospazi vettoriali propri dello spazio vettoriale reale  $\mathbb{R}^3$ . Si considerano le seguenti affermazioni:*

I)  $\dim(V) + \dim(W) = 3$

II)  $\dim(V \cap W) < 3$

III)  $\dim(V + W) \leq 3$

IV)  $\dim(V + W) - \dim(V \cap W) = \dim(V) + \dim(W)$

*Quali tra queste affermazioni sono sicuramente vere?*

<i>a</i>	<i>Solo la II) e la III)</i>	
<i>b</i>	<i>Solo la IV)</i>	
<i>c</i>	<i>Tutte</i>	
<i>d</i>	<i>Tutte tranne la I)</i>	

La risposta corretta secondo il Ministero è la “d”.

**Si ritiene che la risposta individuata dal Ministero non sia corretta, e che la risposta corretta sia la “a”, come fatto dal sig. Favero (cfr. doc. 14, di cui si riporta di seguito l’estratto di interesse):**

A026 - VENETO  
CF: FVRRRT97L14F443X

**DOMANDA 47**

Siano  $V$  e  $W$  sottospazi vettoriali propri dello spazio vettoriale reale  $\mathbb{R}^3$ . Si considerino le seguenti affermazioni:

I)  $\dim(V) + \dim(W) = 3$

II)  $\dim(V \cap W) < 3$

III)  $\dim(V + W) \leq 3$

IV)  $\dim(V + W) - \dim(V \cap W) = \dim(V) + \dim(W)$

Quali tra queste affermazioni sono sicuramente vere?

a	solo la II) e la III)	X
b	solo la IV)	
c	tutte	
*d	tutte tranne la I)	

**Punteggio: 0,00**

L'affermazione che  $V$  e  $W$  sono sottospazi vettoriali **PROPRI** dello spazio vettoriale  $\mathbb{R}^3$  equivale ad affermare che le loro dimensioni sono strettamente minori di 3, cioè  $\dim(V) < 3$  e  $\dim(W) < 3$ : di conseguenza sia  $V$  che  $W$  possono avere dimensione 0, 1 o 2.

- L'affermazione I) **non è sempre vera**, infatti se  $V$  e  $W$  hanno entrambi dimensione 1, allora la somma delle loro dimensioni è evidentemente 2, e non 3.
- L'affermazione II) **è sempre vera**, perché lo spazio vettoriale intersezione  $V \cap W$  ha dimensione minore o uguale sia alla dimensione di  $V$  che di  $W$ , ed avendo entrambi dimensione strettamente minore di 3 si conclude immediatamente.
- L'affermazione III) **è sempre vera** perché la somma di due sottospazi è comunque un sottospazio dello spazio ambiente, e così  $\dim(V+W)$  è minore o uguale a  $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$ .

- L'affermazione IV) **non è sempre vera**: se ad esempio  $V$  e  $W$  sono sottospazi di  $R^3$  con  $V$  incluso in  $W$  e con  $\dim(V) = 1$  e  $\dim(W) = 2$ , allora si ha che  $\dim(V + W) = \dim(W) = 2$  e che  $\dim(V \cap W) = \dim(V) = 1$  e così  $\dim(V + W) - \dim(V \cap W) = 2 - 1 = 1$  mentre  $\dim(V) + \dim(W) = 1 + 2 = 3$ .

Presumo che il testo corretto della prova dovesse contenere la nota relazione di Grassman tra gli spazi vettoriali  $V$ ,  $W$ ,  $V+W$  e  $V \cap W$  che è valida in tutta generalità e che **differisce** però dalla relazione presente nella quarta affermazione per un segno; solo in questo caso la risposta “d” sarebbe stata corretta. La relazione di Grassman è  $\dim(V + W) + \dim(V \cap W) = \dim(V) + \dim(W)$ .

Concludendo, si è dimostrata la correttezza delle affermazioni II) e III) e sono stati trovati controesempi alle affermazioni I), IV) che pertanto non sono generalmente vere.

Di conseguenza, la risposta corretta è la “a”, cioè la medesima fornita dal candidato e indicata con la X, mentre non sono corrette le risposte b, c e d. In particolare, la risposta “d” considerata come corretta dal Ministero è errata (indicata con \*).

Tutto ciò premesso, rimandando ancora una volta per una trattazione più completa alla relazione allegata in atti, si ritiene che, nella domanda n. 47 somministrata al ricorrente, il Ministero abbia individuato un'unica risposta esatta al suo quesito, mentre invece – per incongruenza rispetto alla letteratura scientifica - deve ritenersi che quella risposta fosse errata.

**In altre parole, delle due l'una: o si ritiene che, in considerazione della formulazione manifestamente errata e fuorviante della domanda n. 47 impugnata, la selezione debba essere ritenuta *in parte qua* interamente illegittima e la risposta a tale quesito sia neutralizzata e/o considerata *tamquam non esset* per quei candidati che hanno avuto tale domanda nel test somministrato, oppure, al contrario, in ragione della correttezza sostanziale della risposta fornita dal ricorrente, venga affermata e dichiarata l'esattezza**

anche formale di tale risposta, sebbene diversa da quella individuata quale *unica esatta* da parte della Commissione ministeriale, con conseguente attribuzione del corrispondente (ulteriore) punteggio di due (2) punti ed ammissione alla fase orale.

Del resto, come da sempre affermato dalla giurisprudenza di Codesto Ecc.mo TAR, in casi come quello in esame, le valutazioni effettuate da parte delle Commissioni di concorso non rientrano nell'ambito della discrezionalità amministrativa insindacabile da parte del Giudice, ma possono essere oggetto del sindacato giurisdizionale, (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 24 marzo 2016, n. 3743; T.A.R. Lazio Roma Sez. III Quater 6 dicembre 2017 n. 12041), e come recentemente affermato dal Consiglio di Stato, in un caso simile: *“Le considerazioni ... dimostrano quantomeno la non univoca qualificabilità come errata della risposta data dalla appellante al quesito n. 23: né tale conclusione travalica i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che le stesse, non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito n. 23, con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto”* (C.d.S., sent. 842/2019).

Analoga soluzione è stata adottata da TAR Lazio – Roma, Sez. III, 17.11.2021 n. 11820<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> TAR Lazio – Roma, Sez. III, 17.11.2021 n. 11820, pag. 8: *“Il ricorso deve essere dunque accolto, con annullamento “in parte qua” e negli esclusivi interessi della ricorrente, degli atti gravati, con condanna dell'Università a provvedere alla revisione definitiva della graduatoria finale mediante rideterminazione del punteggio della ricorrente, in conformità alle disposizioni conformative della presente statuizione giudiziale, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a.”*.

Se il quesito è errato o fuorviante e la risposta non esaustiva, è evidente che esso debba essere neutralizzato ed eliminato dalla prova, annullando il relativo punteggio per tutti i candidati, oppure, ove tale soluzione sia ritenuta più praticabile, il punteggio del ricorrente dovrà essere rettificato in aumento, aggiungendo il *bonus* di 2 punti per la risposta esatta, con complessivo aumento del punteggio finale a 70 punti.

La selezione dei capaci e dei meritevoli, ancorché privi di mezzi, attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo ex art. 33, 34 Cost. al diritto allo studio ed alla formazione del ricorrente, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia viceversa caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale.

*“Ad avviso del Collegio le concrete circostanze di fatto verificatesi durante la procedura selettiva non sono state idonee ad assicurare l'obiettivo, perseguito dalla legge, di selezionare i più meritevoli e più idonei all'accesso al corso di laurea, giacché una prova con tali caratteristiche non poteva obbedire ai canoni di linearità, buon andamento ed imparzialità nella selezione dei candidati”* (TAR Brescia, Sez. II, 16 luglio 2012, n. 1352).

Non conta, quindi, quantificare e verificare l'effettivo vantaggio ricevuto da ogni concorrente poiché una volta provate le censure *“riguardanti la violazione delle regole poste a garanzia del corretto svolgimento della procedura concorsuale e della par condicio tra i concorrenti [...] non è possibile stabilire con certezza in che misura questa violazione abbia falsato lo svolgimento delle prove, ma è certo che ha offerto ad una ristretta parte dei candidati la possibilità di giovare di condizioni di vantaggio rispetto agli altri. L'esito delle prove e la conseguente graduatoria risultano dunque illegittimi”* (T.A.R. Firenze, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1108).

Di qui, l'interesse ad ottenere la neutralizzazione del quesito qui impugnato, con la rettifica del punteggio del ricorrente e di tutti i candidati, e l'annullamento

dell'esclusione di parte ricorrente dalla prova orale, al fine del conseguimento di un'utile collocazione in graduatoria, ovvero in subordine la declaratoria di invalidità e l'annullamento del quesito, posto in essere in violazione delle norme di legge e principi generali in tema di concorso pubblico.

**Ove il quesito n. 47, qui impugnato, venisse annullato o venisse considerata corretta la risposta data dal sig. Favero ed al ricorrente venisse riconosciuto il relativo punteggio di +2 – portando il punteggio finale a 70 punti -, egli avrebbe diritto ad accedere alla prova orale del concorso.**

La giurisprudenza afferma: *“Parte ricorrente afferma che la dedotta – e, come detto, acclarata – non corretta formulazione dei quesiti indicati e/o delle relative risposte determinerebbe sia la radicale illegittimità della procedura, sia, in alternativa, la necessaria attribuzione in proprio favore dei punteggi erroneamente non attribuiti. La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello in esame, a proposito della portata del vizio in argomento ha affermato che le conclusioni del verificatore “...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto **minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo**, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, **non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.” Secondo il giudice d'appello, pertanto, **l'acclarata non univoca erroneità delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata. Il Collegio condivide tale conclusione, il cui accoglimento è peraltro maggiormente soddisfacente dell'interesse del ricorrente, ritenuto altresì che “la discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell'esame*****

*della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta pur sempre correlata all'interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela" (TAR Lazio III bis 30 aprile 2019 n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513 e TAR Puglia, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223); la stessa consente, peraltro, al contempo di meglio tutelare l'interesse pubblico alla prosecuzione ed al regolare svolgimento del corso, avviato ormai da diversi mesi. Il motivo è pertanto fondato e va accolto nei termini indicati, con conseguente obbligo dell'amministrazione regionale di procedere alla correlata rettifica della graduatoria finale attribuendo al ricorrente la posizione allo stesso spettante anche alla luce degli "scorrimenti" nelle more disposti" (Tar Roma, sent. 14267/2019).*

Anche più di recente, il TAR LAZIO ha ribadito: *"Ebbene, il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, **deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta**, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della "par condicio" desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania -Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560). Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta **anche la risposta fornita dal candidato** che sia conforme all'impostazione della domanda"* (TAR Lazio – Roma, Sez. III, 17.11.2021 n. 11820).

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del giudizio di non esattezza alla risposta fornita al quesito impugnato dal ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso in ragione della correttezza della risposta data dal ricorrente, venga contestualmente accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente al conseguimento di **2 (due) punti ulteriori**, e/o con la rettifica/neutralizzazione del quesito per tutti i candidati, e con conseguente migliore collocamento del ricorrente nella graduatoria degli ammessi alla prova orale con il punteggio di 70.

**2. SULL'ISTANZA CAUTELARE**

Si ritiene che in punto di *fumus boni iuris* valgano ampiamente le deduzioni di diritto sin qui svolte.

Occorre evidenziare che il punteggio del ricorrente, all'interno della piattaforma del concorso *de quo*, è stato modificato successivamente alla proposizione del presente ricorso, in 70 punti.

In data 23.07.2022, il sig. Favero scopriva che il punteggio era passato da 68 a 70 punti, senza ricevere alcuna comunicazione in merito (**doc. 25**).

Si ricorda che il punteggio finale della prova scritta era invece di 68 (cfr. doc. 14).

Inoltre, in questi giorni, si susseguono correzioni di punteggio da parte del Ministero in diverse classi di concorso, per errori vari nei quiz (**doc. 26**).

**Ciò dimostra e da maggiore fondamento – ove ve ne fosse bisogno – alla richiesta avanzata, nel presente ricorso, di ammettere all'orale il ricorrente e l'illegittimità dei provvedimenti qui impugnati.**

Quanto, invece, al *periculum in mora*, si consideri che, sulla base della graduatoria finale di merito del concorso *de quo*, verranno assunti 1.685 docenti per le classi di concorso indicate nel D.D.G. n. 252/2022 e che, in Veneto, sono disponibili n. 25 per la classe di concorso A026 (cfr. doc. 1 del ricorso principale).

Le prove orali risultano terminate (cfr. doc. 11) e la graduatoria definitiva di merito, qui impugnata, è stata pubblicata in data 08.07.2022.

Sulla base delle dette graduatorie verranno chiamati i docenti per il prossimo A.S. 2022/2023 (doc. 20).

**Quindi, essendo prossima la chiamata per l'A.S. 2022/23, il ricorrente deve poter sostenere anche con riserva la prova orale, al fine di non pregiudicargli, in caso di esito finale positivo del concorso, la possibilità di essere assunto, con decorrenza 01.09.2022, per l'A.S. 2022/2023.**

Inoltre, il ricorrente subirà, oltre a quello già patito, l'ulteriore pregiudizio di non poter partecipare a tale prova e, quindi, di non poter partecipare alla conclusione delle operazioni concorsuali, e pertanto di non potere essere inserito nella graduatoria finale dei vincitori e degli idonei, ai fini dell'assegnazione dei posti.

La tempestività della tutela, nel caso di specie, si identifica con la sua effettività, dal momento che appare necessario consentire l'effettuazione della prova orale, diversamente il pregiudizio potrebbe rivelarsi definitivo con riferimento all'assunzione.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso in fatto ed in diritto, il ricorrente, nella propria veste come in atti, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna le seguenti

### **CONCLUSIONI**

#### **IN VIA PRELIMINARE CAUTELARE**

- Sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, con conseguente ammissione del ricorrente con riserva alla prova orale;

#### **NEL MERITO**

##### **IN VIA PRINCIPALE**

Respinte tutte le eventuali contrarie deduzioni ed eccezioni,  
per tutte le ragioni esposte nel ricorso principale, qui richiamato e trascritto senza alcuna rinuncia tacita o espressa, e nel presente ricorso per motivi aggiunti,

- **Accertare e/o dichiarare l'invalidità/illegittimità con il conseguente annullamento** dei provvedimenti impugnati e conseguentemente annullarsi gli stessi nei limiti di interesse;
- **Per l'effetto**, dichiarare e/o accertare che la risposta corretta alla Domanda n. 47, somministrata al ricorrente nella prova scritta *de qua*, è la risposta "a" (anziché la "d"), attribuendo al ricorrente 2 (due) punti aggiuntivi;
- Accertare e/o dichiarare che il punteggio finale del ricorrente, per la prova scritta *de qua*, è 70 punti, punteggio sufficiente per l'accesso alla prova orale del concorso;

- Accertare e/o dichiarare che, conseguentemente, il ricorrente ha diritto a partecipare alla prova orale per la classe di concorso A026 del concorso *de quo*, per la Regione Veneto,
- Ordinare alla P.A. di ammettere alla prova orale il ricorrente o, in subordine, di organizzare una prova orale *ad hoc* per il ricorrente, con il compimento di tutti gli atti necessari ed opportuni a detto fine.

**IN VIA SUBORDINATA**

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga accolta la domanda principale relativa all'attribuzione del punteggio aggiuntivo, per le ragioni esposte, eliminare il quesito che, per il ricorrente corrisponde alla Domanda 47, per tutti coloro che, nella prova scritta, abbiano ricevuto detta domanda e, conseguentemente, procedersi alla rideterminazione dei punteggi individuali e di quello necessario all'accesso alla prova orale, annullando tutti i provvedimenti che impediscono un tale risultato.

**IN OGNI CASO:** Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

**IN VIA ISTRUTTORIA**

1. In caso di contestazione, eseguirsi CTU sulla Domanda 47 al fine di accertare che la risposta corretta al detto quesito è la risposta "a" e non la risposta "d".
2. Si chiede che venga disposta l'acquisizione di tutta documentazione della procedura mancante, come richiesta con PEC 30.06.2022, rimasta inevasa (doc. 19).

Si richiamano i documenti prodotti con il ricorso principale e, qui, si producono in copia mediante deposito i seguenti documenti:

<b>22.</b>	Decreto n. 2217 del 08-07-2022 di pubblicazione della graduatoria	<b>23.</b>	A026 - Graduatoria di merito
<b>24.</b>	decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020	<b>25.</b>	Articolo Concorso Stem, Cdc A028

*Ai sensi della normativa vigente, si chiede che le Comunicazioni e/o le notificazioni siano effettuate o via fax al n. 0422.252703 o via mail all'indirizzo PEC [francescoleone@pec.ordineavvocatitrevise.it](mailto:francescoleone@pec.ordineavvocatitrevise.it).*

*Il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00, in applicazione degli artt. 9 e 13, commi 3 e 6 bis, del T.U. n. 115 del 2002, trattandosi di pubblico impiego.*

Con osservanza,

Villorba (TV), 26 luglio 2022

Avv. Francesco Leone